

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: **Definizione della tariffa giornaliera relativa alle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS).**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

- *di stabilire la tariffa relativa ai trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi erogati all'interno delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di importo pari a 303,90 € / die / paziente;*
- *di stabilire che le risorse economiche necessarie a copertura del presente atto sono ricomprese tra quelle complessivamente assegnate annualmente alle AA.SS.TT.;*
- *di determinare che le spese sostenute, in ordine alla REMS, dall'AST di Pesaro Urbino saranno oggetto di compensazione tra le AA.SS.TT. per le rispettive quote di competenza, calcolate sulla base dell'effettiva ripartizione, tenuto conto della residenza dell'internato.*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa di riferimento

- *Artt. 32 e 117 della Costituzione;*
- *Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare il relativo titolo II, articoli 8 ss., dedicati alla disciplina delle prestazioni sanitarie;*
- *D.L. 22.12.2011, n. 211 convertito con modificazioni in Legge 17 febbraio 2012, n. 9 “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”;*
- *Decreto Ministero della Salute 1° ottobre 2012 “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”;*
- *D.G.R. n. 348 del 19/03/2012 “DPCM 1.4.2008 - Recepimento e attuazione accordo conferenza unificata Stato Regioni n. 95, 13/10/11 - Realizzazione forme collaborazione e coordinamento superamento OPG - Approvazione schema accordo di programma interregionale”;*
- *Decreto n. 65/ESO del 17 aprile 2013 “Legge n.9/12, art. 3 ter - Legge n.67/88, art. 20. D.M. 28.12.2012 - Programma di realizzazione strutture residenziali per definitivo superamento ospedali psichiatrici giudiziari. Programma regionale di utilizzo delle risorse”;*
- *DGR n. 1699 del 16/12/2013 “Programma regionale per la realizzazione di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai fini dell’accesso alle risorse previste dalla legge 17 febbraio 2012, n.9, art. 3-ter, comma 7”;*
- *D.L. 31 marzo 2014, n. 52 convertito con modificazioni in Legge 30 maggio 2014, n. 81 “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”;*
- *D.G. ASUR 03/04/2014, n. 189 “Legge n. 67/88, art. 20 – Legge n.9/12, art. 3 ter comma 2 – Realizzazione di residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza, in Comune di Fossombrone (PU) – Approvazione progetto definitivo”;*
- *D.G.R. n. 290 del 09/04/2015 “Recepimento Decreto Ministero della Salute 1° ottobre 2012”;*
- *Decreto n. 199/ACR del 07/05/2015 “LR20/00 art7-c4-let.b-comp.reg.autorizz. transf. parziale transitoria n.12 pl strutt. sanit. denom. “Serenity house” n.12 pl R.E.M.S. — erog.prest. psichiatriche paz. non dimissibili ex OPG - via per san marino, 48 - Monte Grimano terme PU”;*
- *D.G. AV1 26/05/2015, n. 475 “Preso d’atto e recepimento accordo stipulato in occasione della REMS nel comune di Monte Grimano Terme”;*
- *Decreto del Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 241/ACR del 29/05/2015 “LR n.20/2000–art.16–accred. istit. strutt. sanit. den. “Serenity house- situata via per s. marino 48- M. Grimano terme PU–dotaz. n.12 pl residenza esecuz. misure sicurezza REMS erog. prest. psichiat. pazienti non dimissibili ex OPG, reg. residenziale”;*
- *D.G. ASUR 09/09/2015, n. 598, “Convenzione con la Società Eagles srl – struttura denominata Serenity House nel comune di Monte Grimano Terme (PU) per l’inserimento*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*provvisorio di n. 12 pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG in attesa della realizzazione della REMS”;*

- *Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 477/ACR del 17/12/2015 “LR.n.20/2000 – art.8– aut.ne eser.att.san.strutt.den.mulino giovanetti “r.e.m.s. casa gemelle”– erog.prest.psichiatri.in reg. resid. con una dotaz. di n.16 p.l. di cui n.15 p.l. autorizzabili-via mulino giovanetti,1- monte grimano terme (PU)”;*
- *Decreto n. 132/ACR del 23/03/2016 “L.R.N.20/2000–ART.16– accred.istitut.strutt.sanit.denominata mulino giovanetti “r.e.m.s. casa gemelle”– erog.prest.psichiatri.in reg. resid. con una dotaz. di n.15 p.l.-via mulino giovanetti,5/7- monte grimano terme (PU)”;*
- *D.G. ASUR 05/09/2016, n. 520 “Convenzione REMS provvisoria con la società Eagles srl dal 01/01/2016 al 17/04/2016 e con la società Atena srl dal 18/04/2016 al 31/12/2016 per l’inserimento provvisorio di n. 15 pazienti ex OPG”;*
- *L.R. 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati”;*
- *D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;*
- *D.G. ASUR 10/08/2017, n. 505 “Convenzione REMS provvisoria con la società Atena srl dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per l’inserimento di n. 15 pazienti ex OPG”;*
- *D.G. ASUR 12/02/2018, n. 73 “Convenzione REMS provvisoria con la soc Atena srl dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per l’inserimento di n. 15 pazienti ex OPG”;*
- *Decreto del Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 319 del 23 ottobre 2018 “L.R. 21/2016 e sS.mM.il.; DGR 47/2018; dgr 290/2015 - compatibilità e congruita’ regionali per l’autorizzazione al trasferimento ed all’ampliamento della “REMS provvisoria” casa gemelle nella nuova “REMS le badesse” sita in Macerata Feltria (PU) via abbadesse, n.7 Piano terzo, per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (pazienti non dimissibili ex OPG) in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto”;*
- *D.G. ASUR 23/10/2019, n. 608 “Convenzione REMS provvisoria con Atena srl per l’inserimento di pazienti ex OPG dal 01/01/2019 al 10/03/2019 c/o “Casa Gemelle” di Monte Grimano Terme, e dall’11/03/2019 al 31/12/2020 c/o “R.E.M.S. Casa Badesse” di Macerata Feltria”;*
- *D.G. ASUR 03/01/2022, n. 3 “Convenzione REMS provvisoria con Atena srl per l’inserimento di pazienti ex OPG c/o “R.E.M.S. Casa Badesse” di Macerata Feltria. Anni 2021-2023”;*
- *L. R. n.19 del 8 agosto 2022 “Organizzazione del servizio sanitario regionale”;*
- *D.G.R. n. 1412 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020”;*
- *D.G.R. n. 436 del 25/03/2024 “Modifica della D.G.R. n. 1115 del 6 agosto 2018 concernente “Servizi integrati delle aree sanitarie extraospedaliere, sociosanitarie, sociale: istituzione del tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori:*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- cronoprogramma interventi – prime disposizioni operative” - sostituzione Allegato A”;*
- *Decreto n. 12 del 27 marzo 2025 “D.G.R. n.436/2024 e Decreto n. 2/SISS/2025 – Costituzione del “Tavolo Permanente di consultazione con gli Enti Gestori” delle strutture extraospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale”.*

### Motivazione

La Legge n. 9 del 17/02/2012, in particolare l’art. 3-ter, sancisce il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (ex OPG), con l’obbligatorietà di individuare, all’interno di ciascuna regione, una Residenza Sanitaria in grado di ospitare coloro ai quali sono applicate le misure di sicurezza. Nello specifico, gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva, i c.d. non dimissibili, dovranno essere presi in carico dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (d’ora in avanti REMS), mentre i dimissibili, ossia coloro che hanno cessato di essere socialmente pericolosi, dovranno essere senza indugio dimessi e presi in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM).

L’intento del legislatore, difatti, è stato quello di concepire le REMS come strutture di ricovero temporaneo, in cui viene data la possibilità alle persone psichicamente disagiate o disturbate di seguire un percorso di riabilitazione sociale in un rapporto osmotico con il territorio. Pertanto, assume particolare rilievo il binomio territorio-REMS al contrario di quanto avveniva nel vecchio modello degli OPG pensati come extrema ratio per la cura e la riabilitazione dei “folli rei” non ritenuti assorbibili dai servizi territoriali e per i quali non esisteva nessun’altra soluzione alternativa.

Il richiamato art. 3-ter, prevede, in aggiunta, che le REMS, gestite dalle ASL sotto la direzione dei DSM, debbano rispettare dei criteri quali l’esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture, l’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, infine, la destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

Successivamente, con decreto interministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia del 1°ottobre 2012, è stato meglio definito il profilo delle REMS per ciò che concerne i loro requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e che la Regione Marche, nella DGR 1412/2023, riporta fedelmente nella sezione dedicata del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale.

In particolare, nell’allegato A al sopraindicato decreto, oltre all’elenco ed alla descrizione delle caratteristiche tecniche, si specifica che tali requisiti sono intesi come minimi e, quindi indispensabili, per l’esercizio delle funzioni sanitarie, per il funzionamento delle strutture e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad esse assegnati tramite programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale.

Viene, altresì, specificato che le strutture residenziali sanitarie per l’esecuzione della misura di sicurezza devono essere realizzate e gestite dal Servizio Sanitario delle Regioni, così come spetta alle Regioni, e non al Servizio Sanitario Nazionale, né all’Amministrazione penitenziaria,



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

l'attività perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna, attraverso l'attivazione di specifici accordi con le Prefetture al fine di garantire adeguati standard di sicurezza.

Per ciò che concerne i requisiti meramente strutturali viene in risalto come, per scongiurare le condizioni di sovraffollamento in cui versavano gli ex OPG, il legislatore abbia deciso di prevedere un numero massimo di posti letto per ogni REMS pari a 20, e perciò un numero decisamente esiguo se confrontato con quello dei vecchi istituti.

Dal momento che non è stato possibile portare a termine la realizzazione del processo di superamento degli ex OPG nei termini indicati dalla Legge n. 9/2012 (1° aprile 2014) a causa dei lunghi tempi richiesti dalla costruzione ex novo di strutture ad hoc e delle procedure burocratiche ad essa associate, è intervenuta la nuova Legge n. 81/2014, che ha introdotto il termine del 31/03/2015 per l'attivazione di tale percorso definitivo di istituzione delle REMS, pena il commissariamento della Regione inadempiente.

A tal riguardo, la Regione Marche, con decreto del Dirigente della posizione di funzione edilizia Sanitaria ed ospedaliera n. 65/ESO del 17 aprile 2013, ha approvato il programma regionale di utilizzo delle risorse per la realizzazione di una struttura residenziale per persone con misure di sicurezza, individuando nell'Area Vasta 1 (oggi AST PU), e più specificamente nel Comune di Fossombrone (PU), l'ubicazione del nuovo istituto.

Successivamente, con Determina del Direttore Generale ASUR n. 189 del 03/04/2014 veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova REMS per un numero di 20 posti letto, nell'area prescelta, al momento libera, di proprietà ASUR, con destinazione urbanistica ospedaliera, limitrofa al nosocomio di Fossombrone e a valle dell'attuale eliporto.

Tuttavia, anche a causa di provvedimenti giudiziari emanati dal Tar Marche, i tempi di edificazione del predetto immobile non risultavano compatibili con le prescrizioni di riallocazione dei pazienti; pertanto, nelle more, era urgente ed indispensabile l'individuazione di una struttura alternativa che si avvicinasse, per quanto possibile, ai requisiti di una REMS provvisoria in grado di gestire e ospitare transitoriamente, nel rispetto della normativa vigente, l'inserimento di pazienti ex OPG non dimissibili legati alla fase di superamento degli OPG stessi.

Con nota prot. n. 1390 del 09/01/2015, per delega del Direttore amministrativo ASUR, il Direttore DAO AV1 ha richiesto a 14 strutture convenzionate ex DSM, indicate dalla Direzione ASUR, aventi esperienza trattamentale su pazienti autori di reato, la disponibilità all'accoglimento, a far data dal 01/04/2015, di circa 12 pazienti ex OPG non dimissibili in carico alla Regione Marche, nonché il possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, nella nota specificamente indicati, in grado di avvicinare per quanto possibile la struttura ospitante al concetto di "REMS provvisoria", invitando al riscontro entro il 22/01/2015.

Tra le strutture che avevano manifestato interesse alla realizzazione del progetto, soltanto una aveva rappresentato la possibilità di ospitare i pazienti per il numero richiesto in un unico modulo. È stata, così, individuata la struttura "Molino Giovanetti" di Monte Grimano Terme di Atena srl, quale più idonea per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG in attesa della realizzazione della REMS definitiva.

Tuttavia, non essendo la REMS una tipologia contemplata nella Legge regionale n. 20/2000 e dovendo comunque l'ASUR procedere, per disposizione di legge, all'individuazione di una struttura che rispetti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, rendendosi pertanto



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

indispensabile l'inserimento dei primi 2-3 pazienti non dimissibili ex OPG, la Regione Marche, con DGR n. 290 del 09/04/2015, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative di accreditamento e di autorizzazione della struttura proposta dalla società Atena, stabiliva di utilizzare in via transitoria la struttura "Serenity House" presente nello stesso comune della Società Eagles srl, oggi fusa ed incorporata con Atena srl, già autorizzata e accreditata ai sensi della DGR n. 1889/2001 come struttura residenziale sanitaria psichiatrica.

Con Decreto del Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 199/ACR del 07/05/2015 è stata autorizzata alla struttura in parola la trasformazione parziale e transitoria di n. 12 posti letto da SRP a REMS per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in favore di pazienti non dimissibili ex OPG.

Con Decreto del Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 241/ACR del 29/05/2015 la struttura "Serenity house" è stata accreditata, per 3 anni, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS) con una dotazione di 12 posti letto in favore di pazienti non dimissibili (ex OPG), legati alla fase di superamento degli OPG stessi, in regime residenziale.

Con Determina DAV1 n. 475 del 26/05/2015 è stato recepito l'Accordo tra l'ASUR e la Prefettura di Pesaro e Urbino per la vigilanza e la sicurezza all'interno e all'esterno della struttura provvisoria REMS richiamata.

Per ciò che concerne la definizione dei costi di gestione della REMS provvisoria, con nota prot. n. 002618 del 29/07/2015, il Direttore dell'Integrazione Socio-sanitaria dell'ASUR ha comunicato al Direttore dell'Area Vasta 1 ed al Direttore UOC DAO AV1 la tariffazione giornaliera per la REMS provvisoria, determinata in € 300/die/paziente, specificando che al fine della quantificazione è stato tenuto conto sia delle indicazioni sugli standard individuati dal Ministero della Salute, sia dei costi applicati dalle altre Regioni per le strutture pubbliche e private, sia dei costi di esercizio richiesti dall'Ente Gestore.

Con Determina DG n. 598 del 09/09/2015 è stata stipulata per il periodo 21/06/2015 – 31/12/2015 una convenzione con la Società Eagles srl, che gestisce la succitata struttura Serenity house per l'inserimento di n. 12 pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG in attesa dell'adeguato accreditamento della struttura Molino Giovanetti "REMS Casa Gemelle" e soprattutto della definitiva realizzazione della REMS ad hoc.

Con Decreto del Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 477/ACR del 17/12/2015 la struttura sanitaria denominata Molino Giovanetti "REMS Casa Gemelle" è stata autorizzata all'esercizio ex art. 8 L.R. 20/2000 e con successivo decreto n. 132/ACR del 23/03/2016 accreditata per l'erogazione di prestazioni psichiatriche REMS in regime residenziale con una dotazione di n. 15 posti letto. Inoltre, con lo stesso decreto si dava atto della cessazione dell'accreditamento della struttura Serenity house *"fatta salva la sua transitoria vigenza al fine di consentire la conclusione del percorso di trasferimento dell'utenza, attualmente presente nella stessa REMS Serenity House alla struttura REMS Casa Gemelle"*.

Con note prot. n. 0207274 del 01/04/2016 e prot. n. 0225997 del 07/04/2016 il Servizio Sanità della Regione Marche ha richiesto al Ministero della Giustizia il trasferimento della REMS provvisoria dalla struttura Serenity House alla struttura Molino Giovanetti "REMS Casa Gemelle". Il Ministero della Giustizia, con nota dell'ufficio VI Misure di sicurezza cod. id. n.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

120036 del 12/04/2016, ha rilasciato il nulla osta richiesto.

Così, con Determina DG ASUR n. 520 del 05/09/2016 è stata stipulata una Convenzione con la Società Eagles srl che gestisce la struttura Serenity House per il periodo dal 01/01/2016 al 17/04/2016 e l'altra con la Società Atena srl che gestisce la struttura Molino Giovanetti "REMS Casa Gemelle" per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2016 per l'inserimento provvisorio di n. 15 pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG legati alla fase di superamento degli ex OPG stessi ed alla conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, nelle more della realizzazione della struttura REMS di Fossombrone.

Successivamente, con le determinazioni ASUR/DG n. 505 del 10/08/2017 e n. 73 del 12/02/2018, venivano approvate rispettivamente per gli anni 2017 e 2018 le convenzioni con validità per tutte le Aree vaste, oggi AA.SS.TT., con la società Atena srl, che gestisce la struttura Molino Giovanetti "REMS Casa Gemelle".

Con Decreto del Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 319 del 23 ottobre 2018 veniva attestato l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale, relativo alla richiesta presentata dall'Amministratore Unico della società Atena srl per l'autorizzazione al trasferimento di 15 posti letto dalla REMS provvisoria denominata "Casa Gemelle", per pazienti non dimissibili ex OPG, dal Comune di Montegrimano Terme (PU) al Comune di Macerata Feltria (PU) nella nuova struttura denominata REMS "Casa Badesse" fermo restando che tale autorizzazione era provvisoria fino all'attivazione dei posti letto della REMS pubblica di Fossombrone.

A seguito dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO della succitata struttura "Casa Badesse" con determina ASUR/DG n. 608 del 23/10/2019 veniva approvata la Convenzione con la società Atena srl per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG dall'01/01/2019 al 10/03/2019 presso la struttura Molino Giovanetti "REMS Casa Gemelle" per n. 15 posti letto e dall'11/03/2019 al 31/12/2020 presso la struttura "REMS Casa Badesse" per n. 20 posti letto. Con determina ASUR/DG n. 3 del 03/01/2022 è stata prorogata tale convenzione con Casa Badesse fino al 31/12/2023 in attesa dell'attivazione della nuova REMS di Fossombrone inizialmente prevista per febbraio 2016 e poi rinviata a causa di alcune vicissitudini giudiziarie.

Difatti, dopo quasi 2 anni dall'inizio del cantiere, il Comune di Fossombrone, a fine 2017, emetteva un'ordinanza di demolizione della REMS e di ripristino dello stato dei luoghi, portando come motivazione la presunta ubicazione irregolare della struttura in quanto riguardante un'area soggetta a vincolo paesaggistico essendo compresa entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda destra del fiume Metauro e quindi non adibita alla costruzione di questo tipo di edificio. In seguito all'emissione dell'ordinanza di demolizione della REMS da parte del Comune di Fossombrone, l'ASUR ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche il quale ha sospeso in via cautelare l'ordine demolitorio con ordinanza n. 47 del 22/02/2018 e il 27 maggio 2019 ha emesso la sentenza n. 361/2019 con cui accoglieva la domanda dell'ASUR, annullando l'ordinanza del Comune. I lavori sono dunque proseguiti e attualmente sono in fase di completamento.

La legge 17 febbraio 2012, n.9 all'art. 3 ter comma 7 autorizza delle risorse vincolate, a decorrere dall'anno 2012, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di assumere personale qualificato in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa, da dedicare anche a percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale di pazienti internati provenienti dagli OPG. Annualmente viene sancita un'Intesa che prevede un finanziamento per il SSN per le spese delle nuove REMS, correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG.

L'erogazione delle risorse spettanti alle regioni è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli OPG, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente. In base a quanto sopra esposto, con DGR 1699 del 16/12/2013, la Regione Marche ha provveduto ad approvare un articolato e puntuale programma di interventi finalizzati al superamento degli OPG – debitamente trasmesso al Ministero della Salute per l'approvazione, anche al fine di accedere alle risorse previste dalla summenzionata Legge 9/2012 e s.m.i., art. 3 ter comma 7.

La Regione Marche con L.R. n. 19 del 08/08/2022 ha approvato la riorganizzazione del servizio sanitario e, come disposto dall'art. 42, comma 9, alla data del 31 dicembre 2022, è stata soppressa l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). Dal 1° gennaio 2023, sono state costituite e diventate operative le Aziende sanitarie territoriali (d'ora in poi AA.SS.TT.), che sono subentrate all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6.

Alla luce della nuova articolazione degli Enti del SSR della Regione Marche, si stabilisce che le spese sostenute in ordine alla REMS dall'AST di Pesaro Urbino saranno oggetto di compensazione tra le AA.SS.TT. per le rispettive quote di competenza calcolate sulla base dell'effettiva ripartizione, tenuto conto della residenza dell'internato.

Data l'attuale assenza di una disciplina regionale relativa alla quantificazione della remunerazione delle prestazioni erogate dalla REMS, e tenuto conto altresì delle interlocuzioni intercorse con i rappresentanti dell'Ente gestore, anche in occasione della riunione del Tavolo permanente di consultazione relativo all'area della Salute Mentale del 17/06/2025, nota ID 38080457 del 25/07/2025, si ritiene di procedere all'istituzione del relativo sistema tariffario anche al fine di garantire la qualità degli standard assistenziali.

Pertanto, si è proceduto alla determinazione della succitata tariffa attraverso un'analisi dei costi dei fattori produttivi, comprensivi dei costi delle singole figure professionali, necessari per l'erogazione delle prestazioni psichiatriche in regime residenziale così come classificate dal DPCM LEA 12 gennaio 2017. A tal fine è stato valorizzato il costo annuo lordo, comprensivo di IRAP ed oneri, delle singole figure professionali tramite l'analisi dei principali CCNL di settore vigenti, in particolare del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Tale importo è stato poi diviso per le ore mediamente lavorate, considerando il monte ore di lavoro ed i vari istituti contrattuali. Il costo orario è stato quindi riproporzionato sulla base della durata della prestazione professionale erogata, come



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

definita dal DPCM. Al fine di definire una tariffa onnicomprensiva che tenga in considerazione il costo pieno della prestazione erogata, si è proceduto ad incrementare il costo orario di cui sopra di un valore inclusivo dei fattori produttivi, diversi dal costo del personale, imputabili ai vari requisiti minimi strutturali tecnologici e organizzativi necessari indicati dall' Allegato A al DMS 1 ottobre 2012 e successivamente recepiti nella sezione dedicata del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, di cui alla DGR 1412/2023.

I valori sono stati successivamente sottoposti ad un confronto con i sistemi tariffari delle altre regioni italiane, procedendo altresì ad un'analisi dei singoli fattori produttivi e del tasso medio di occupazione dei posti letto, indicati dalla struttura erogante, rispettivamente con comunicazione del 23/06/2025 ns. prot. 867881 del 30/06/2025 e del 23/07/2025 ns. prot. 982346 del 24/07/2025.

Con DGR n. 1240 del 28/07/2025 è stato chiesto il parere alla Commissione Assembleare competente, ai sensi della L.R. 21/2016, art. 3, comma 2; nella seduta n. 178 del 04/08/2025, con parere n. 259/2025, la IV<sup>a</sup> Commissione si è espressa favorevolmente approvando all'unanimità lo schema di deliberazione oggetto di trattazione.

Per tale ragione, recepito il sopracitato parere della IV<sup>a</sup> Commissione Assembleare, a seguito di quanto sin qui esposto, si stabilisce la tariffa relativa ai trattamenti residenziali terapeutico riabilitativi erogati all'interno delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di importo pari a 303,90 € / die / paziente.

Le risorse economiche necessarie a copertura del presente atto sono ricomprese nelle risorse annuali complessivamente assegnate alle AST, anche in un'ottica di perseguimento dell'efficienza nell'utilizzo dei fattori produttivi da parte dei predetti Enti.

Per quanto sopra esposto si propone che la Giunta regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

*Stella Di Stefano*

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPESA SANITARIA E SOCIOSANITARIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

*Alessandro Mengoni*

Documento informatico firmato digitalmente

### **VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Spesa Sanitaria e Socio Sanitaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

*Filippo Masera*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

*Antonio Draisci*

Documento informatico firmato digitalmente

## **FIRMATARI**

### **ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO**

